



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni ed eventuali revoche nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. La generica dizione "il Comune" usata nel regolamento deve essere letta anche alla luce della disciplina dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/90. Quando nel presente regolamento sono indicati articoli e/o commi privi di riferimento alla fonte normativa essi devono intendersi riferiti al D.Lgs. 507/93, salvo diversa indicazione.

Art. 1 Gestione dell'imposta

1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dalla occupazione suolo pubblico può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 2 Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile che svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 3 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio interessato su richiesta dell'interessato, rispettivamente per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee.

2. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta resa legale.
2. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il numero di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure (superficie e metri lineari) e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. Inoltre il Comune potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il Comune, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni prima della data dell'occupazione richiesta. In ogni caso l'occupazione priva di autorizzazione/concessione è abusiva.

Art. 5

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 6

Istruttoria della domanda

Le domande di autorizzazione e/o concessione saranno sottoposte ai pareri dell'ufficio di polizia urbana nonché dell'ufficio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. ove occorra. Nella istruttoria della domanda, gli uffici comunali dovranno tenere particolarmente conto delle esigenze della circolazione, della pubblica sicurezza e della estetica, specie per quanto

attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 7

Concessione e/o autorizzazione

1. Per le occupazioni temporanee verrà rilasciata autorizzazione, per le occupazioni permanenti concessione.

2. Nell'atto di autorizzazione e/o concessione rilasciato dall'Ufficio competente sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Il Comune dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o diniego è stabilito in almeno tre giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee a seguito richiesta di installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o vendita ambulante, l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico si intende concessa con il rilascio della relativa autorizzazione prevista dalla vigente normativa.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8

Caratteri della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

2. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile del Comune, previa domanda di cambiamento di intestazione.

3. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

Art. 9 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2 In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune via fax, posta elettronica o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 11 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 12
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca il Comune restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza interessi.

Art. 13
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

2. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 14
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco o il funzionario preposto, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

2. L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

Art. 15
Costruzione di gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre della tassa calcolata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Nel presente capo è disciplinata la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 nonché le disposizioni del presente regolamento espressione dell'autonomia riconosciuta e garantita dagli art. 114, 117 e 118 della Costituzione come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e s.m.i..

Art. 16

Classificazione del Comune

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla **IV[^] classe**. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 17

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

Art. 18

Tariffe

1. Il termine per la deliberazione delle tariffe è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o delle tassazioni riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 90 per cento;
- terza categoria 80 per cento.

Art. 19

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 20

Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 21

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 (tre) categorie di cui all'art. 15 nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 22

Misura dello spazio occupato

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo comunque alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 23

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 della L. 549/95 la tassa non si applica sui passi carrabili.

Art. 24

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 25

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione secondo le tariffe ordinarie.

Art. 26

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 27

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni la

tariffa ridotta del 30 per cento, compresi i primi 14 giorni.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria.

Art. 28

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - casi particolari

Per le occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97.

Art. 29

Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria.

Art. 30

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c) , per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte di un terzo.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni per tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

Art. 31

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2, lett. c) - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo,
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza,
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto,
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte

dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq,

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento,
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

Art. 32 Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Art. 33 Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, finestre-sporgenti e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tassa le aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio statale.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. La tassa non è dovuta per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 34
Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori previsti all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle norme del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 – *bis* del D.Lgs. 267/2000.

Per le occupazioni abusive, nonché per quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 35
Versamento della tassa

Il pagamento della tassa sia per le occupazioni permanenti, sia per le occupazioni temporanee è effettuato secondo le modalità previste dall'ente applicatore.

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile.

Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti la tassa dovuta deve essere versata prima dell'occupazione.

Se la tassa dovuta per le occupazioni permanenti e per quelle del mercato settimanale è di importo superiore ad € 258,23 può essere corrisposta in due rate, di eguale importo, aventi scadenza:

- La 1^a rata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile;
- La 2^a rata entro il 31 ottobre.

Per le occupazioni permanenti realizzate in corso d'anno la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Per importi inferiori a € 5 l'imposta non è dovuta.

Art. 36
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme

versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 37
Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 38
Entrata in vigore

Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato D.lgs 267/2000, entra in vigore il 1 gennaio 2008.

ELENCO CLASSIFIVAZIONE VIE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP COMUNALE

1° Categoria:

- PIAZZA FERNANDO MILANI
- VIA ALTO ADIGE
- VIA GUGLIELMO MARCONI
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA LOVA
- VIA PASSO
- VIA PIERA
- VIA ROMA
- VIA TRENINO
- VIA VENETO
- VIA VILLA
- VIA XXV APRILE
- VIALE CHIESA

2° Categoria

- P.TTA CADUTI SUL LAVORO
- PIAZZA DON ALESSANDRO DITADI
- QUART. ALDO MORO
- QUART. COPERNICO
- QUART. GIORGIO AMENDOLA
- QUART. GIUSEPPE DI VITTORIO
- QUART. GUIDO ROSSA
- QUART. MATTEOTTI
- VIA ADA NEGRI
- VIA ALCIDE DE GASPERI
- VIA ALESSANDRO MANZONI
- VIA ALESSANDRO VOLTA
- VIA ANTONIO MEUCCI
- VIA ARTURO TOSCANINI
- VIA BRENTA
- VIA CA' LOREDAN
- VIA CASOLO
- VIA CESARE PAVESE
- VIA CLAUDIO MONTEVERDI
- VIA CRISTOFORO COLOMBO
- VIA DANTE ALIGHIERI
- VIA DEI CADUTI IN GUERRA
- VIA DON BRUNO BISSON
- VIA DON MARTINO DURIGHELLO
- VIA ENRICO FERMI
- VIA ETTORE MAJORANA
- VIA FRANCESCO PETRARCA
- VIA FRIULI
- VIA GALILEO GALILEI
- VIA GIACOMO PUCCINI

- VIA GIOTTO
- VIA GIOVANNI VERGA
- VIA GIOVANNI XXIII
- VIA GIUSEPPE VERDI
- VIA GOLDONI
- VIA GRAMSCI
- VIA GUIDO PIOVENE
- VIA LAGO DI MISURINA
- VIA LEONARDO DA VINCI
- VIA LUIGI PIRANDELLO
- VIA MARCHE
- VIA MONDINI
- VIA NICOLO' MACHIAVELLI
- VIA PAVE
- VIA PIER PAOLO PASOLINI
- VIA RIALTO
- VIA RIGHE
- VIA RIVELLI
- VIA ROVINE
- VIA SAN LORENZO
- VIA SAN PIO X
- VIA SANTE PIVA
- VIA TALIERCIO
- VIA TIEPOLO
- VIA TRIESTE
- VIA UMBERTO SABA
- VIA VAL CAMONICA
- VIA VILMA DALL'ANDREA
- VICOLO ANTONIO VIVALDI
- VICOLO I MAGGIO
- ZONA ARTIGIANALE - I^A STRADA
- ZONA ARTIGIANALE - II^A STRADA
- ZONA ARTIGIANALE - III^A STRADA

3° Categoria

- PIAZZETTA CIANCO
- STR.LA DONA'
- VIA BASSE
- VIA BOLIGO
- VIA BOSCO DI SACCO
- VIA CORSIVOLA
- VIA DELLA LIBERTA`
- VIA DELLA PACE
- VIA DELLA REPUBBLICA
- VIA DELLA RESISTENZA
- VIA FRATELLI CERVI
- VIA GIARE
- VIA GIORGIONE
- VIA LAGO DI LEVICO
- VIA LIGURIA
- VIA MADONNA DI LOURDES
- VIA MARCO POLO

- VIA MONTE BERICO
- VIA MONTE CENGIO
- VIA MONTE ORTONE
- VIA MONTE RUA
- VIA MONTE VENDA
- VIA PASSO FALZAREGO
- VIA PASSO PORDOI
- VIA PASSO ROLLE
- VIA PASSO SELLA
- VIA PIAVE
- PIAZZA SS. FELICE E FORTUNATO
- VIA PIOVEGA
- VIA RAFFAELLO
- VIA RAMEI
- VIA ROMAGNA
- VIA SOPRACORNIO
- VIA TINTORETTO
- VIA TIZIANO
- VIA TOSCANA
- VIA TRENTO
- VIA UGO FOSCOLO
- VIA UMBRIA
- VICOLO GIOVANNI FALCONE
- VICOLO ANTONIO VIVALDI

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		I [^]	II [^]	III [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo per mq	€ 28,00	€ 25,20	€ 22,40
2	Occupazione ordinaria di spazi sopra e sottostanti al suolo pubblico per mq (riduzione a 1/3)	€ 7,66	€ 6,90	€ 6,13
3	Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo per mq (riduzione al 30 %)	non applicata	non applicata	non applicata
4	Passi carrabili	non applicata	non applicata	non applicata
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata per mq	non applicata	non applicata	non applicata
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	non applicata	non applicata	non applicata
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune <ul style="list-style-type: none"> - sup. fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria interna; - oltre mq. 9 la sup eccedente si calcola in ragione del 10% (riduzione obbligatoria del 50%) per Mq 	non applicata	non applicata	non applicata
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario. Per mq	non applicata	non applicata	non applicata
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti per mq	non applicata	non applicata	non applicata
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico per la superficie assegnata	€ 23,00	€ 20,70	€ 18,40

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		I [^]	II [^]	III [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo per mq	€ 1,00	€ 0,90	€ 0,80
3	Occupazione ordinaria di durata non inferiore a 15 giorni (riduzione del 30 %) per mq	€ 0,70	€ 0,63	€ 0,56
4	Occupazione ordinaria di spazi sopra e sottostanti al suolo pubblico per mq (ridotta a 1/3)	€ 0,34	€ 0,30	€ 0,27
5	Occupazioni con tende e simili (Riduzione tariffa al 30%)	€ 0,30	€ 0,27	€ 0,24
6	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione al 50 %)	€ 0,50	€ 0,45	€ 0,40
7	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti delle spettacolo viaggiante (riduzione dell'80 %)	€ 0,20	€ 0,18	€ 0,16

8	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 1,00	€ 0,90	€ 0,80
9	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione al 50 %)	€ 0,50	€ 0,45	€ 0,40
10	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell'80%)	€ 0,20	€ 0,18	€ 0,16

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Tariffe relative alle occupazioni permanenti

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		I [^]	II [^]	III [^]
1	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criterio di cui all'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488	€ 0,775 per utenza	€ 0,775 per utenza	€ 0,775 per utenza
3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad massimo di 5 Km lineari tassa annua	€ 103,29	€ 92,96	€ 82,63
4	Per ogni Km o frazione superiore a 5 km maggiorazione della tassa annua	€ 20,65	€ 15,48	€ 10,32

Tariffe relative alla occupazioni a carattere temporaneo

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		I [^]	II [^]	III [^]
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€ 11,00	€ 9,90	€ 8,80
		€ 16,50	€ 14,85	€ 13,20
2	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure: - del 30% per occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - - fino a 1 Km lineare - superiore a 1 km lineare	€ 14,30	€ 12,87	€ 11,44
		€ 21,45	€ 19,31	€ 14,87
3	- del 50% per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€ 16,50	€ 14,85	€ 13,20
		€ 24,75	€ 22,28	€ 19,80
4	- del 100% per occupazioni di durate superiori 180 giorni: - fino a 1 km lineare - superiore al Km lineare	€ 22,00	€ 19,80	€ 17,60
		€ 33,00	€ 29,70	€ 26,40